



## CIRCOLARE OTTOBRE 2024

### INDICE

1) Il nuovo regime sanzionatorio in caso di abuso di utilizzo dei contratti a termine	pag.2
2) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: in GU le novità	pag.3
3) Al via gli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'Autotrasporto	pag.4
4) Al via il sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese con il Piano Transizione 5.0	pag.5
5) Gestione Artigiani e Commercianti: emissione Avvisi bonari rate con scadenza febbraio e maggio 2024	pag.5
6) In corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola	pag.6
7) Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE: la domanda di assegno di integrazione salariale	pag.6
8) Compatibilità tra reddito da collaborazione con Naspi e Dis-Coll per gli sportivi dilettanti	pag.7
9) Le novità sul lavoro stagionale degli immigrati	pag.7
10) L'intervento dell'INL sulla semplificazione degli accertamenti e la diffida amministrativa	pag.8

### *Approfondimenti*

1) Gli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024	pag.9
2) Aperta dal MIMIT la piattaforma per il Piano Transizione 5.0.	pag.10
3) L'elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6, D.Lgs. n. 103/2024	pag.12

<i>Principali Scadenze</i>	pag. 15
----------------------------	---------

## IN BREVE

---

### CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

#### [Il nuovo regime sanzionatorio in caso di abuso di utilizzo dei contratti a termine](#)

*D.L. 16 settembre 2024, n. 131*

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217 è stato pubblicato il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*.

Tra le altre cose, il provvedimento in specie interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che **vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato** e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Al riguardo, prima del 17 settembre 2024 (entrata in vigore del D.L. n. 131/2024) l’art. 28, D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse *“il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”*.

Ora, l’art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto *“la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”*.

Inoltre, è stato **abrogato** il terzo comma dell’art. 28, D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la **riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità** *“in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”*.

## DIRITTO DEL LAVORO

### [Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: in GU le novità](#)

*D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136*

Nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2024, n. 227 è stato pubblicato il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”.

*Inter alia*, si segnala - con la modifica dell'art. 16 del “Correttivo-ter” - la sostituzione dell'art. 63 del CCII sulla “Transazione su crediti tributari e contributivi”.

Il nuovo articolo tiene conto della disciplina introdotta dal D.L. n. 69/2023 e dell'articolo 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all'individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l'adesione alla proposta.

Nel dettaglio:

- si consente la **presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori** secondo quanto previsto dalla disciplina vigente;
- si dettano le necessarie disposizioni di raccordo tra i **tempi per il perfezionamento della transazione e l'eventuale domanda di omologazione**;
- si **elimina il disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell'articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire**;
- si prevede **l'obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti** un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso;
- è recepita nel CCII la **disciplina del cram-down fiscale** contenuta nel citato D.L. n. 69/2023 , che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l'entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell'istituto in esame;

- si inseriscono ulteriori **previsioni “anti abuso”**, vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il cram-down non è consentito: in tali ipotesi, quindi, senza l'intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati;
- non si consente l'intervento del tribunale se il debitore si è **già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni**: tale condizione si applica anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell'ambito dell'esecuzione di un accordo di ristrutturazione.

È inoltre **impedito l'uso del cram-down** quando:

- il debito, tributario o previdenziale, maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo dei debiti complessivi dell'impresa;
- esiste un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

## FORMAZIONE DEL PERSONALE

### [Al via gli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'Autotrasporto](#)

*MIT, Decreto 6 agosto 2024*

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2024, n. 215 è stato pubblicato il decreto MIT 6 agosto 2024, recante “*Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024*”.

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire **dal 27 febbraio 2025** e deve avere termine **entro il 1° agosto 2025**.

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite Posta elettronica certificata, alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. tramite pec, a partire **dalla data del 10 dicembre 2024** ed **entro** il successivo termine perentorio della data del **23 gennaio 2025**, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

*Vedi l'Approfondimento*

## INCENTIVI ALLE AZIENDE

### [Al via il sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese con il Piano Transizione 5.0](#)

*MIMIT, D.Dirett. 11 settembre 2024*

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto di aver firmato il decreto direttoriale 11 settembre 2024 che apre la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell'ambito del **Piano Transizione 5.0**.

Le **comunicazioni** possono essere presentate **a decorrere dalle ore 12:00 del 12 settembre**, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID.

La pagina web del GSE guiderà le imprese nell'adempire correttamente agli oneri documentali previsti dal decreto.

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

*Vedi l'Approfondimento*

## INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

### [Gestione Artigiani e Commercianti: emissione Avvisi bonari rate con scadenza febbraio e maggio 2024](#)

*INPS, Messaggio 26 settembre 2024, n. 3189*

L'INPS – con Messaggio del 26 settembre 2024, n. 3189 – ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono **a disposizione del contribuente all'interno del "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti"** al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

Contestualmente, verrà inviata una **e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva** e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.

### [In corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola](#)

*INPS, Messaggio 26 settembre 2024, n. 3188*

L'INPS – con Messaggio del 26 settembre 2024, n. 3188 – ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola.

Gli Avvisi Bonari saranno resi **disponibili all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente"**, sezione "Dati Complementari" > "Lista Avvisi Bonari" sia per i coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali, che per le aziende assuntrici di manodopera agricola.

L'Avviso Bonario indicherà il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l'emissione dell'anno 2023 per i lavoratori autonomi e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell'anno 2022 e del 1° e 2° trimestre dell'anno 2023 per i datori di lavoro agricolo.

### [Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE: la domanda di assegno di integrazione salariale](#)

*INPS, Messaggio 25 settembre 2024, n. 3158*

L'INPS – con Messaggio del 25 settembre 2024, n. 3158 – ha comunicato che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma "OMNIA IS" il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE. In questa prima fase, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inoltrare la **domanda di assegno di integrazione salariale** sia avvalendosi del nuovo servizio sia utilizzando l'attuale applicativo che sarà mantenuto in uso sino alla sua dismissione (che verrà resa nota con successivo Messaggio).

L'accesso alla nuova piattaforma avviene attraverso il sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), inserendo, nel campo "Ricerca" presente nella home page, le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

INPS, PRESTAZIONI

[Compatibilità tra reddito da collaborazione con Naspi e Dis-Coll per gli sportivi dilettanti](#)

*INPS, Messaggio 9 settembre 2024, n. 2985*

L'INPS – con Messaggio del 9 settembre 2024, n. 2985 (non ancora pubblicato sul sito dell'Istituto) – ha fornito delle istruzioni operative e procedurali finalizzate alla **valorizzazione ai fini delle prestazioni NASpI e DIS-COLL** del reddito derivante da **attività sportiva dilettantistica** svolta nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**.

Al riguardo, viene precisato che i percettori di Naspi e Dis-Coll che in corso di fruizione della prestazione esercitano o iniziano un'attività lavorativa, sono tenuti infatti, a comunicare all'Inps il relativo reddito annuo presunto entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'inizio dell'attività lavorativa o dalla presentazione della domanda di Naspi e Dis-Coll se la suddetta attività era preesistente.

Relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività sportiva nel settore dilettantistico, **l'obbligo di comunicazione del reddito presunto annuo** sorge solo al **superamento della franchigia annua di € 5.000**.

Infatti, l'obbligo contributivo per questi lavoratori sorge esclusivamente oltre questa soglia, motivo per cui fino a tale limite non è necessario inviare alcuna comunicazione legata al reddito presunto. Questa precisazione mira a garantire che i lavoratori sportivi agiscano in conformità con le disposizioni, evitando così di incorrere in errori che possano compromettere il diritto all'indennità di disoccupazione.

Al predetto importo concorrono tutti i compensi percepiti dalla totalità dei committenti, ivi compresi i compensi percepiti per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cod. civ.

Circa questa tipologia contrattuale, si rammenta che a partire **dal 1° giugno 2024**, a seguito dell'abrogazione della lett. a) del 2° comma dell'art. 53 del TUIR, i redditi derivanti da **prestazioni autonome occasionali** ex art. 2222 cod. civ. vengono riclassificati come «**redditi diversi**», ex art. 67, comma 1, lett. 1) del TUIR.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

[Le novità sul lavoro stagionale degli immigrati](#)

*D.L. 16 settembre 2024, n. 131*

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217 è stato pubblicato il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.

Di seguito, alcune **rilevanti novità** al Testo Unico per l’Immigrazione:

- definita una **sanzione amministrativa, compresa tra € 350 ed € 5.500**, per i datori di lavoro che forniscono agli impiegati stranieri stagionali un alloggio privo dei requisiti di idoneità o con un canone eccessivo, in rapporto alla qualità dell’abitazione e alla retribuzione percepita dal lavoratore. L’**obiettivo è contrastare le condizioni di sfruttamento** che spesso caratterizzano il settore del lavoro stagionale, garantendo un alloggio dignitoso per i lavoratori stranieri. Le sanzioni sono applicate per ogni singolo lavoratore straniero che si trovi in una situazione di disagio abitativo. Inoltre, il provvedimento considera eccessivo il canone di affitto quando supera un terzo della retribuzione mensile del lavoratore;
- introdotto il **divieto per il datore di lavoro di trattenere direttamente dalla retribuzione l’importo dell’affitto**.

## VIGILANZA SUL LAVORO

### [L’intervento dell’INL sulla semplificazione degli accertamenti e la diffida amministrativa](#)

*INL, Nota 17 settembre 2024, prot. n. 6774*

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 17 settembre 2024, prot. n. 6774 - ha indicato ai propri Uffici territoriali una **lista degli illeciti** che possono essere oggetto della **nuova diffida** disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 103/2024, sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Al riguardo, l’INL era già intervenuto con Nota prot. n. 1357/2024 per chiarire i diversi contenuti del D.Lgs. n. 103/2024, fra i quali l’ambito di applicazione, i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche e, per l’appunto, i limiti di applicabilità della nuova diffida amministrativa che, se seguita da una regolarizzazione delle violazioni accertate, consente di andare **esente dal pagamento della relativa sanzione**.

*Vedi l’Approfondimento*



## APPROFONDIMENTI

### FORMAZIONE DEL PERSONALE

#### [Gli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per annualità 2024](#)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con Decreto 6 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215/2024 – ha disciplinato le modalità di ripartizione e di erogazione delle **risorse** da destinare agli **incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024**.

I soggetti destinatari della misura incentivante e, quindi, delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'**acquisizione di competenze adeguate**:

- **alla gestione d'impresa,**
- **alle nuove tecnologie,**
- **allo sviluppo della competitività,**
- **dall'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.**

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal decreto.

Da tali iniziative **sono esclusi** i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, regolamento (CE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Ai fini del finanziamento, **l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro il 1° agosto 2025**.

Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi al 13 settembre 2024 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento).

Le **domande** per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite Posta elettronica certificata, alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all'indirizzo PEC [ram.formazione2025@pec.it](mailto:ram.formazione2025@pec.it) a partire dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15».

Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell'istanza saranno pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione. **Non saranno prese in esame le domande presentate successivamente alla data del 20 gennaio 2025.**

**Il contributo massimo** erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

- a) 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);
- b) 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
- c) 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
- d) 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

## INCENTIVI ALLE AZIENDE

### [Aperta dal MIMIT la piattaforma per il Piano Transizione 5.0.](#)

Firmato dal MIMIT il decreto direttoriale 11 settembre 2024 che apre la **piattaforma** per la **presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione** nell'ambito del Piano Transizione 5.0.

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di **trasformazione digitale ed energetica delle imprese** e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l'obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.

Com'è noto, l'art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, **a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva**.

La misura in commento consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.

In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i **beni di cui all'allegato B** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei **progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:**

- i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- spese per la formazione del personale nell'ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di € 300.000).

Possono beneficiare del contributo tutte le **imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell'impresa o l'applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i **contributi previdenziali**.

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, entro la data del 31 dicembre 2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

I **soggetti abilitati** al rilascio delle certificazioni sono:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

## VIGILANZA SUL LAVORO

### [L'elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6, D.Lgs. n. 103/2024](#)

L'INL – con Nota prot. n. 6774/2004 – ha reso noto un elenco degli illeciti in materia lavoristica che possono ritenersi assoggettabili alla nuova procedura di diffida.

Al riguardo, nello stilare l'elenco, l'Ispettorato ha adottato una interpretazione che esclude le violazioni legate al tema della "sicurezza sociale", ricordando altresì che anche gli illeciti compresi nell'elenco potranno ritenersi esclusi dalla nuova diffida "qualora, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell'art. 6, Dlgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell'art. 13, Dlgs. n. 124/2004"; al riguardo, peraltro, nel tenere conto dei precedenti sanzionatori, l'Ispettorato ha precisato che:

- la violazione già commessa non deve necessariamente essere la medesima successivamente accertata;
- occorre tenere in considerazione anche le ipotesi di regolarizzazione spontanea nonché le ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

La disposizione, ex art. 6, D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto - data di entrata in vigore del decreto - e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Nella tabella che segue, l'elenco delle violazioni.

VIOLAZIONE (Rubrica INL)	NORMA DI RIFERIMENTO
Istituzione e tenuta del LUL	Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.l.
Omesse registrazioni - ipotesi base	Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Omesse registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi	Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Infedeli registrazioni - ipotesi base	Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Infedeli registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi	Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Omessa Comunicazione - centralinisti telefonici	Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113
Omessa esibizione documenti richiesti - consulenti del lavoro	Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979, come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008
Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione - comparto scuola	Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro - comparto scuola	Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro - comparto scuola	Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato	Art. 4, comma 9, LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro	Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, come integrato dall'art.1, comma 1183, della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 5, comma 4, Legge 183/2010
Cessazione gente di mare	Art. 11, comma 3, D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231 e art. 40, comma 6, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con L. n. 133/2008
Mancata corresponsione retribuzione lavoro festivo	Art. 5, Legge 27 maggio 1949, n. 260
Comunicazione di cessazione	Art. 21, comma 1, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297
Omessa Comunicazione - Datore di lavoro pubblico e privato - terapisti della riabilitazione	Art. 4, comma 4, Legge n. 29/1994
Cessazione, variazione o sospensione di attività alla CCIAA	Art. 2, D.L. 352/1978 come convertito con modificazioni dalla Legge 467/1978
Omessa consegna prospetto paga - ipotesi base	Art. 1, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Omessa consegna prospetto paga - più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi	Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Inesattezza prospetto di paga - ipotesi base	Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Inesattezza prospetto di paga - più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi	Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Comunicazione preventiva di assunzione laddove non sia applicabile la c.d. massanzione per lavoro "nero"	Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96
Assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione - AGENZIE DI LAVORO	Art. 9 bis, comma 2, secondo periodo, D.L. 510/96, convertito con L. 28 novembre 1996 n. 608, come modificato dall'art. 1, comma 1180 della L. 27 dicembre 2006 n.296
Correzione comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Art. 9 bis, comma 2, D.L. N. 510/96, convertito con L. N. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1180 della L. N. 296/06, e come modificato dall'art. 5, comma 1, della L. N. 183/2010
Omessa corresponsione assegni familiari - ipotesi base	Art. 37, DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1955 n. 797

Infine, in attesa dell'implementazione del sistema informatico in uso, l'INL ha posto in allegato alla Nota in commento anche il **modello di verbale di diffida amministrativa** relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare

per **invitare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione**, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione.

I termini concessi per l'adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento in questione, laddove siano da **contestare ulteriori violazioni** ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 e dell'art. 16, legge n. 689/1981 (accertate nell'ambito del medesimo accesso ispettivo) sarà necessario provvedere, al termine dei 20 giorni, a una **tempestiva notifica del Verbale unico** dando atto dell'avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
<b>Giovedì 10/10/2024</b>	<b>INPS lav. dom.</b>	Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente	Datori di lavoro domestico	Inps via telematica - Tramite Contact Center - Bollettino Mav
<b>Giovedì 10/10/2024</b>	<b>Fondi</b>	Fondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
<b>Giovedì 10/10/2024</b>	<b>Fondi</b>	Fondo M. Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello C/01 BNL
<b>Giovedì 10/10/2024</b>	<b>Fondi</b>	Fondo M. Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>INPS</b>	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>INPS</b>	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line

<b>Data scadenza/decorrenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>INPS</b>	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>INPS</b>	Versamento contributo fondo di integrazione salariale	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line - Denuncia Uniemens
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>INPS ex Enpals</b>	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line



<b>Data scadenza/decorrenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
		residua dovuta e versata in un'unica soluzione.		
<b>Mercoledì 16/10/2024</b>	<b>INPGI</b>	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione	Modello F24/Accise
<b>Lunedì 21/10/2024</b>	<b>Fondi</b>	Previdapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende Piccola Media Industria	Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
<b>Lunedì 21/10/2024</b>	<b>Fondi</b>	Previdai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende industriali	Bonifico bancario - Denuncia telematica al fondo
<b>Lunedì 21/10/2024</b>	<b>FASC</b>	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
<b>Venerdì 25/10/2024</b>	<b>ENPAIA</b>	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
<b>Venerdì 25/10/2024</b>	<b>Mod.730</b>	Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo	Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2023 al sostituto d'imposta, CSF o professionista abilitato	Presentazione
<b>Giovedì 31/10/2024</b>	<b>INPS ex Enpals</b>	Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica

<b>Data scadenza/decorrenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
<b>Giovedì 31/10/2024</b>	<b>INPS</b>	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
<b>Giovedì 31/10/2024</b>	<b>LUL</b>	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser
<b>Giovedì 31/10/2024</b>	<b>Mod.770</b>	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 2024	Sostituto d'imposta	Trasmissione telematica